



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it/>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it



Il giorno 23 dicembre 2008 alle ore 13,39 nel locale di Presidenza viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’I.I.S. “Leon Battista Alberti” di Abano Terme (PD).

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

L’intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Michele Moscardi, legale rappresentante dell’Istituto.

PARTE SINDACALE

Sig. Enrico Meneghini

RSU Prof. Donatella maniero.....

Prof. Angelo Sinigaglia.....

SINDACATI CGIL.....

SCUOLA CISL.....

TERRITORIALI

UIL.....

SNALS.....

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata.

- 1 - Le norme contenute nel presente contratto si applicano - in quanto applicabili - a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2 - Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'a.s. 2008/09, fatto salvo quanto contenuto nel successivo art. 45 comma 2.
- 3 - Il contratto è soggetto ad eventuali modifiche anche in relazione ad ,intervenuti accordi nazionali e/o da nuove norme di legge.
- 4 - Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica.

- 1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3 Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali.

Art. 3 - Competenze.

La definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto avviene nel rispetto delle delibere degli OO.CC. e delle prerogative del Dirigente Scolastico, per quanto di competenza.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti.

- 1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
- 3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa (art. 6 CCNL).
 - b) Informazione preventiva (art. 6 CCNL).
 - c) Procedure di concertazione.
 - d) Informazione successiva (art. 6 CCNL).
 - e) Interpretazione autentica, come da art.2.
- 4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, sia interni che esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico.

- 1 - La RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU (per il periodo di vigenza del presente Contratto è stato eletto il Sig. Raffaele Donà).
- 2 - Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la programmazione dell'incontro da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
- 3 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie che saranno trattate.

Art. 6 - Contrattazione integrativa.

1 - Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall'art.6, comma 2 del CCNL del 7/10/2007:

- a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività;
- b) modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA sentito il personale medesimo;
- c) ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- d) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
- e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;
- g) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
- h) le materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.

2 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 7 - Informazione preventiva e concertazione.

1 - Sono oggetto di informazione preventiva annuale:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici di diritto e di fatto della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei, territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri per l'individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti o istituzioni.

2 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva entro i dieci giorni precedenti le relative scadenze, fornendo l'eventuale documentazione.

3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.

4 - La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

5 - Gli incontri finalizzati all'esame congiunto possono concludersi con un'intesa vincolante tra le parti oppure con un verbale di mancato accordo, sottoscritto da tutti i partecipanti, da cui risultino le diverse posizioni.

Art. 8 - Informazione successiva.

1 - Sono materie di informazione successiva:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 9 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti.

1 - I rappresentanti della RSU, così come delle OOSS firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, fatte salve le norme di cui alla legge 675/96, su delega dei diretti interessati, da acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti, in ogni fase dei procedimenti che riguardano il personale coinvolto e su tutte le materie di cui all'art. 6 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2 - Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri per i rappresentanti della RSU, entro 2 giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.

3 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva sugli atti e provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati che li abbiano formalmente delegati. L'accesso agli atti è regolamentato secondo quanto previsto dalle leggi 241/90 e dalla Legge 675/96.

4 - Ai fini dell'espletamento della funzione propria, la RSU ha diritto all'accesso ai dati relativi alle remunerazioni individuali effettuate, purché ciò avvenga in forme che garantiscano il rispetto della legge 675/96.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI.

Art. 10 - Attività sindacale.

1a - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in atrio nell'Ala Nord al primo piano dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.

1b - La RSU, sia collettivamente che individualmente, ha diritto di affiggere in bacheca sindacale, o negli appositi spazi assegnati, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali o nazionali affinché siano affisse.

2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale messo di volta in volta a disposizione.

3 - Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 - Assemblea in orario di lavoro.

1 - Fermo restando il limite individuale di 10 ore annue pro capite per la partecipazione alle assemblee sindacali in orario di lavoro, le suddette assemblee possono essere indette a livello di istituzione scolastica o per ambito territoriale.

2 - Le assemblee di Istituto, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette:

- a) dalla RSU;
- b) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.

Esse si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere per i docenti, anche in ore intermedie per il personale ATA ed hanno una durata massima di 2 ore.

La richiesta relativa va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

In detta richiesta vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, e l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione ad essa va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4 - Alla conclusione dell'Assemblea il personale che vi partecipa è tenuto a riprendere servizio, se dovuto, nella classe o nel settore di competenza.

5 - Per le assemblee territoriali, la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l'assemblea né ad assolvere ulteriori adempimenti.

6 - Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il DSGA, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, tra cui, ad esempio, la vigilanza nella scuola (con 1 operatore per blocco, Ala Nord e Ala Sud) e per il funzionamento del centralino telefonico. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio e a rotazione secondo il successivo art. 14.

Art. 12 - Permessi sindacali.

Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle organizzazioni sindacali nonché per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle materie oggetto di relazione sindacale a livello d'istituzione scolastica, possono essere usufruiti dalla RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente (pari a 30 minuti annui per dipendente a tempo indeterminato, cioè, visto l'organico dell'istituto per l'a.s. 2008/09, per un totale di 39 ore e 30 minuti).

Art. 13 - Trasparenza.

Ai fini dell'attuazione delle attività aggiuntive retribuibili con il fondo di istituto, il Dirigente Scolastico individua i nominativi del personale docente e ATA chiamato a prestare dette attività aggiuntive. Degli incarichi conferiti con procedura di cui al successivo art. 19, deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

Art. 14 - Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di organico previsti dall'accordo sull'attuazione della L. n. 146/90.

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, secondo quanto previsto dall'accordo integrativo nazionale dell'8/10/99, si stabilisce che:

1. nel caso in cui presti servizio personale non aderente allo sciopero, i servizi indispensabili saranno garantiti dal personale rispondente alle rispettive qualifiche funzionali;
2. nel caso in cui tutto l'organico aderisca allo sciopero, il DSGA individua secondo il criterio della rotazione, tenuto conto dei contingenti formati in occasione di precedenti scioperi, seguendo la procedura indicata nell'art. 2 dell'allegato al CCNL/07, il contingente da assegnare ai servizi minimi indispensabili nella seguente quantità:
 - a) durante l'effettuazione degli scrutini quadrimestrali e delle valutazioni finali: un assistente amministrativo per lo svolgimento delle attività dirette e strumentali; un collaboratore scolastico da adibire all'uso dei locali indispensabili, l'apertura e chiusura dell'Istituto, la vigilanza sull'ingresso di via Pillon n 4 e il servizio di centralino;
 - b) durante l'effettuazione degli esami Stato: un assistente amministrativo per lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali ad essi relative; un collaboratore scolastico per le prestazioni connesse all'uso dei locali, per l'apertura e chiusura dell'Istituto, per la vigilanza sull'ingresso e il servizio di centralino; si intende che se lo svolgimento degli esami si protrae per l'intera giornata, il contingente di cui sopra sarà garantito con le opportune turnazioni;
 - c) per garantire il pagamento delle retribuzioni del personale a tempo determinato erogate direttamente dalla scuola (ma non per le voci accessorie come ad esempio i compensi del fondo d'Istituto): il direttore amministrativo; un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per le attività connesse, se non sono già presenti per effetto di quanto previsto al punto 1 e al punto 2a, 2b.

L'individuazione del personale precettato, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA. secondo la regola del sorteggio.

Art. 15 - Referendum.

1 - Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire un referendum consultivo tra tutti i lavoratori dell'istituto.

2 - Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III – PERSONALE DOCENTE

CAPO I - Organizzazione del lavoro.

Art. 16 - Assegnazione dei docenti ai plessi o succursali.

L'Istituto opera attualmente in una sola sede.

Art. 17 - Assegnazione dei docenti alle Classi.

E' prerogativa del Dirigente Scolastico la competenza di assegnare i docenti alle classi, secondo le esigenze organizzative d'Istituto.

Entro la fine del mese di maggio i docenti titolari di cattedra possono presentare domanda di mobilità interna per l'anno scolastico successivo.

Il Dirigente Scolastico partendo dal presupposto che la continuità didattica è un diritto degli alunni e che è opportuno garantirla in ogni modo valuterà l'opportunità di concedere la mobilità tenendo conto:

1. dell'anzianità come definita dalla graduatoria di Istituto depurata dai titoli relativi allo stato di famiglia;
2. delle domande presentate;
3. del parere dei docenti riuniti in Dipartimento per materia;

4. della priorità del valore della continuità didattica in modo da garantire una gradualità nell'eventuale passaggio dall'uno all'altro corso.

Il Dirigente Scolastico può derogare dai predetti criteri nei casi previsti dalla vigente normativa.

Art. 18 - Assegnazione dei docenti alle attività funzionali all'insegnamento.

Il Dirigente Scolastico nomina coordinatore di classe, segretario verbalizzante, coordinatore di Dipartimento, e indica al DSGA proposte per il responsabile dei laboratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) a ciascun insegnante viene attribuito, di norma, non più di un incarico;
- b) segretario verbalizzante: a rotazione tra chi non è coordinatore di classe;
- c) coordinatori per materia: per quanto possibile, a rotazione tra chi non è coordinatore di classe;
- d) responsabili dei laboratori e aule speciali: a seconda delle diverse competenze e ove possibile a rotazione;
- e) il coordinatore di classe viene nominato dal DS tenendo conto dei seguenti criteri:
 - biennio: in alternanza biennale al fine di garantire continuità di coordinamento nel biennio, tra i docenti col maggior numero di ore di insegnamento nelle classi;
 - triennio: in alternanza triennale a rotazione tra i docenti col maggior numero di ore di insegnamento nelle classi.

Art. 19 - Individuazione del personale docente destinato alle attività retribuite con il fondo di istituto (art. 6 comma 2)

Il Dirigente Scolastico conferisce singolarmente e in forma scritta al personale docente e non docente gli incarichi e la realizzazione delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, individuandolo secondo i seguenti criteri e priorità:

- a) docenti nominati dal Collegio come componenti di commissioni e/o Comitati e/o Referenti per particolari attività;
- b) docenti nominati dal Collegio a seguito di approvazione del P.O.F. in qualità di responsabili e/o partecipanti dei Progetti in esso previsti;
- c) docenti indicati dai Consigli di Classe quali referenti/organizzatori delle specifiche attività didattiche in essi programmate;
- d) docenti che presentino specifica domanda di partecipazione/adesione ad iniziative proposte da soggetti esterni deliberate dal C.d.I.;
- e) qualora nell'ambito di un Progetto assunto in convenzione con Enti esterni, sia esplicitamente prevista l'individuazione dei partecipanti, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico ai docenti indicati.

CAPO II - Orario di lavoro.

Art. 20 - Orario di insegnamento.

La formulazione dell'orario degli insegnanti è prerogativa del D.S. in attuazione a quanto previsto dall'art. 41 del CCNL del 04/08/1995. A supporto di tale elaborazione il D.S. può nominare una Commissione Orario. Detto orario terrà conto dei criteri qui di seguito elencati.

1 L'orario di lavoro è continuativo e non possono essere previste di norma più di due ore di interruzione del servizio nell'arco della settimana; non costituiscono interruzione l'ora di ricevimento settimanale dei genitori, le ore a disposizione a completamento dell'orario di servizio o di recupero orario.

Art. 21 - Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento dei genitori.

1 Il Dirigente Scolastico, d'intesa con la RSU, per improrogabili ed impreviste necessità, può disporre l'effettuazione di attività aggiuntive non programmate nel piano annuale; nella prima convocazione successiva del Collegio, esse verranno notificate e opportunamente integrate nel P.O.F.

2 Per quanto riguarda le comunicazioni scuola – famiglia sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, si fa riferimento a quanto definito dall'art. 29 comma 2 lettera c) e comma 4 del CCNL 7/10/2007.

Art. 22 - Orario giornaliero.

1 Non possono essere previste più di cinque ore consecutive di insegnamento frontale.

2 Non si possono in ogni caso superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le eventuali attività aggiuntive di insegnamento programmate da ciascun docente.

3 Giorno libero: per la costruzione di un orario scolastico equilibrato di norma non può essere assegnato lo stesso giorno libero a più del 25% dei docenti di ciascun corso. Qualora le preferenze segnalate dai docenti superino tale quota, si procederà ad un sorteggio secondo le seguenti modalità:

- esclusione dall'estrazione dei docenti che nell'anno scolastico precedente fossero stati analogamente estratti o avessero volontariamente rinunciato alla scelta del giorno libero.
- estrazione dei nominativi raggruppati per corso con priorità (a scalare) per il corso con il maggior numero di richieste per uno stesso giorno libero.

4 Orario riunioni.

- a) In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 42 comma 3 del CCNL del 4.8.1995 la programmazione delle attività collegiali non supererà le 40 ore annue per ciascun docente per le attività previste al punto 3a, né le 40 ore annue per ciascun docente per le attività previste dal punto 3b del medesimo articolo. Qualora, di fatto, tale quota venisse superata, il docente potrà chiedere l'esonero dall'attività per le ore eccedenti (secondo un calendario concordato col D.S.) o, in caso di disponibilità del fondo d'Istituto, il pagamento delle ore eccedenti per le sole attività previste in art. 42 comma 3 lettera a) CCNL 4.8.1995 come attività non di insegnamento;
- b) La programmazione degli impegni collegiali ordinari sarà effettuata entro la fine di settembre, avendo cura di escludere di norma riunioni nel pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi ad eccezione delle sedute di scrutinio e dello svolgimento degli esami finali;
- c) Ogni variazione di calendario degli impegni, così come eventuali convocazioni straordinarie, sarà effettuata con preavviso di almeno 5 giorni;

Art. 23 - Ore eccedenti

1 - In caso di necessità si prevede su base volontaria l'effettuazione da parte di ciascun docente di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti pagate con il Fondo dell'Istituzione Scolastica.

2 - Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile (possibilmente un giorno prima) per prendere servizio.

3 - Fermo restando che la supplenza dei colleghi per i docenti tenuti al completamento d'orario è atto dovuto, nella designazione dell'insegnante che deve effettuare la supplenza, verrà data precedenza al docente della stessa classe, ad un docente della stessa materia, ai docenti che ne dichiarino spontaneamente la disponibilità, a rotazione tra i rimanenti.

CAPO III - Criteri per la fruizione dei diritti individuali.

Art. 24 - Permessi.

1 - Permessi brevi.

Ricordando che, in ottemperanza a quanto stabilito nel CCNL 07/10/2007 art. 16, i permessi brevi possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il limite annuo delle 36

ore, su domanda, per particolari esigenze personali, si stabiliscono le seguenti modalità di richiesta e di restituzione:

- a) si richiedono di norma non più tardi del terzogiorno antecedente la fruizione;
- b) si restituiscono con preavviso ordinario da parte del D.S. (entro le ore 12.00 del giorno antecedente il recupero) in orario antecedente o seguente l'orario di lezione, e comunque in un arco di tempo giornaliero che non sia superiore alle 5 ore di servizio;
- c) è escluso dal recupero il giorno libero, salvo disponibilità dell'interessato;
- d) Il recupero secondo le modalità indicate ai punti a) b) e c) è atto dovuto; nel caso di impossibilità documentata nella data e ora richiesta, verrà effettuata la relativa ritenuta;
- e) la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio (art. 16 comma 5).

2 - Permessi retribuiti.

In ottemperanza a quanto stabilito nel CCNL 07/10/2007 art. 15 si stabilisce la modalità di richiesta dei permessi retribuiti:

- a) si richiedono di norma non più tardi del quinto giorno antecedente la fruizione;
- b) la concessione non è subordinata alla sostituzione con il personale in servizio;
- c) i motivi personali o familiari possono essere documentati anche al rientro od autocertificati in base alle norme vigenti.

Art. 25 - Ferie.

In ottemperanza a quanto stabilito nel CCNL 07/10/2007 art. 13 si stabilisce la modalità di richiesta dei congedi ordinari (ferie):

- a) si richiedono di norma non più tardi del quinto giorno antecedente la fruizione;
- b) la concessione è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio e comunque alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'Amministrazione anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti;
- c) nel caso in cui non si renda possibile la fruizione del giorno di ferie per più di un docente nel medesimo giorno, il D.S. terrà conto della data di richiesta e del numero di giorni di ferie già concessi al richiedente nel corso dell'anno, fatto salvo eventuale stato di necessità valutato nel singolo caso.
- d) la fruizione dei 6 giorni di recupero delle festività soppresse in linea di principio costituisce un diritto e sarà quindi cura del Dirigente Scolastico favorirne, nei limiti del possibile, la fruibilità.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA

CAPO I - Norme generali.

Art. 26- Atti preliminari.

1 - All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima dell'inizio delle lezioni, sulla base del POF e delle attività ivi previste:

- Il DSGA formula una proposta di piano annuale delle attività.
- Il Dirigente Scolastico e il DSGA consultano il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro.

CAPO II - Organizzazione del lavoro.

Art. 27 - Criteri e modalità di utilizzazione del personale ATA.

Tenuto conto che durante il periodo delle lezioni l'Istituto è aperto dalle ore 7,00 alle ore 17,00 ed il sabato fino alle ore 14,00., secondo il successivo art. 28; il personale (salvo casi di necessità, quali

“Scuola aperta”, attività di recupero, riunioni di genitori e alunni ecc.) viene così utilizzato secondo i criteri:

- a) dell’equa ripartizione del lavoro, tra le diverse unità di personale della stessa qualifica;
- b) fermo restando che l’assegnazione delle mansioni risponde al principio dell’equità nella ripartizione e nella rotazione, compete al DSGA, d’intesa col Dirigente Scolastico, l’individuazione del personale da assegnare alle diverse attività.

1 - Collaboratori scolastici.

Turno unico.

2 - Assistenti Amministrativi.

Per gli assistenti amministrativi si prevedono:

Nr. 1 all’ufficio protocollo;

Nr. 2 all’ufficio personale docente;

Nr. 1 all’ufficio amministrativo - finanziario

Nr. 2 all’ufficio didattica.

L’assegnazione ai settori vale di norma per l’intero anno scolastico.

Sulla suddetta distribuzione potranno essere disposti dei cambiamenti in relazione ad esigenze di servizio e ai periodi di interruzione delle lezioni (vacanze estive, pasquali, natalizie, ecc.) da comunicarsi mediante affissione nella bacheca della guardiola.

CAPO III – Orario di lavoro.

Art. 28 - Orario ordinario.

1 - L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico.

2 - Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle esigenze dei lavoratori che delle necessità di servizio.

3 - L’orario ordinario deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curriculum obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola e di tutte le riunioni degli OO.CC..

Art. 29 - Definizione di turni ed orari.

Nella rotazione dei turni e nella definizione degli orari vanno rispettati criteri di equità e di equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, fatte salve le eventuali certificazioni di tipo ostativo.

I turni di servizio suddivisi tra mattino e pomeriggio verranno esposti nella bacheca della guardiola.

In caso di assenze di collaboratori tutti i presenti si ripartiranno equamente gli spazi da pulire e verrà riconosciuta una intensificazione pari a 6 ore lavorative da suddividere tra i collaboratori scolastici in servizio. I supplenti entreranno a coprire il servizio del collaboratore assente secondo l’orario ad esso assegnato ivi compresi i turni di servizio esposti in bacheca.

Durante il periodo di interruzione delle lezioni (vacanze estive, pasquali, natalizie ecc.) possono essere apportate delle modifiche da comunicarsi mediante affissione nella bacheca della guardiola.

Assistenti Amministrativi:

Dal lunedì al sabato: 8.00-14.00 mattino, con flessibilità di 1 ora.

E’ previsto un turno di una persona in occasione degli scrutini finali, dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

Per tutto il personale ATA eventuali oscillazioni o flessibilità negli orari, per esigenze di servizio o per motivi personali, verranno concordate con il DSGA.

Art. 30 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario).

1 - Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, anche oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze imprevedute e non programmabili.

2 - Nella richiesta di prestazioni aggiuntive si terrà conto, in ordine di priorità:

- della specifica professionalità, nel caso sia richiesta,
- della disponibilità espressa dal personale.

Art. 31 - Modalità di fruizione delle ferie e/o permessi.

Si invitano i collaboratori scolastici a fruire, durante il periodo di interruzione delle lezioni, di almeno tre settimane di ferie.

La richiesta di permessi e/o ferie deve essere fatta di norma con almeno 5 giorni di anticipo e la verifica dell'avvenuta concessione deve essere acquisita presso l'Ufficio Protocollo entro la mattinata del giorno precedente.

Si invita inoltre tutto il personale A.T.A. a ridurre al minimo la richiesta di ferie durante il periodo delle lezioni al fine di garantire l'efficienza del servizio.

Art. 32 - Criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto (art. 6 comma i del CCNL 07/10/2007).

- domanda di partecipazione degli interessati ai vari progetti;
- competenze professionali;
- incompatibilità con l'esercizio di incarichi specifici (cfr. art 41 punto 2 e vedi art. 47 comma 1 CCNL);
- disponibilità espressa tenuto conto dei turni di servizio;
- assenza di condizioni ostative documentate.

TITOLO V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 33 Quantificazione e finalizzazione delle risorse disponibili

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2008/09 (indicate al lordo degli oneri dello Stato, 24,20 % INPDAP e 8,5 % IRAP, per un totale del 32,7 %), sono determinate come segue:

	Risorse anno scolastico 2008/09. (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	€ 109.875,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 18.504,14
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.208,57
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 12.681,88
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota	€ 0,00

destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE	€ 146.269,59
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 1.872,93
TOTALE COMPLESSIVO	€ 148.142,52

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:

Personale docente:

	Risorse anno scolastico 2008/09 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 45.421,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 2.056,01
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 44.952,26
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 18.504,14
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 12.681,88
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 123.615,29

Personale ATA:

	Risorse anno scolastico 2008/09 comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 15.243,91
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 3.649,25
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	€ 5.208,57
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 24.101,73

CAPO I - Norme generali.

Art. 34 - Criteri per la suddivisione del Fondo d'Istituto.

Le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extra curricolari previste dal POF.

Si utilizzerà il seguente criterio per la ripartizione del fondo comune fra docenti ed ATA:
in relazione alla consistenza del personale docente in organico e del personale Ata in organico di diritto e in base al costo orario del personale docente e del costo medio orario del personale ATA.

Art. 35 – Conferimento degli incarichi.

1 - Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, entro un mese dalla firma del Contratto.

2 - Nell'atto di conferimento dell'incarico verranno indicati il previsto numero di ore di attività e il compenso spettante espresso in termini orari oppure in termini forfettari.

CAPO I - Collaboratori del Dirigente.

Art. 36 - Nomina e compensi.

1 - I collaboratori del Dirigente, da retribuire con il fondo d'Istituto sono individuati secondo la lettera e) dell'art. 86 CCNL/03.

2 - A tali soggetti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua:

- ✓ Al docente che svolge funzioni di collaborazione nei confronti del D.S., l'equivalente di una Figura Strumentale, a carico del F.I.S.;
- ✓ Ai docenti che svolgono funzione strumentale, compreso il docente vicario, l'importo globale equamente suddiviso o secondo i criteri di suddivisione individuati al momento della nomina dal Collegio dei Docenti;

CAPO II - Personale docente.

Art. 37 - Limiti alla assunzione di incarichi.

1 - L'individuazione del personale docente da assegnare alle attività aggiuntive remunerabili col fondo d'Istituto, avviene secondo la procedura prevista in art. 18.

2 - Un singolo docente può partecipare ad attività della scuola, collaborazione a vario titolo con la presidenza (sono esclusi da questo limite i due Docenti collaboratori), incarichi su progetti specifici, ecc., per un massimo complessivo di 110 ore (comprensivo dei compensi dovuti come figure strumentali) di organizzazione / progettazione + sino a 20 ore di insegnamento (o suo equivalente di organizzazione / progettazione = 40 ore, in quanto le ore di insegnamento pesano circa il doppio, in termini economici, delle ore di non insegnamento) ; restano esclusi da tale ammontare gli IDEI e i referenti/partecipanti ai progetti con finanziamento esterno, purché la quota oraria eccedente sia interamente coperta dallo stesso.

CAPO III - Personale ATA.

Art. 38 Incarichi specifici (ex funzioni aggiuntive)

Con il finanziamento previsto per le funzioni specifiche vengono retribuiti in ottemperanza alle nuove istruzioni con il finanziamento che verrà erogato:

- N° 2 per i servizi amministrativi (C1);
- N° 3 per i servizi ausiliari (C3).

Art. 39 Quantificazione delle attività aggiuntive.

Le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo e/o calcolati in misura forfetaria, ai fini della liquidazione dei compensi e/o del godimento dei recuperi compensativi.

Art. 40 - Incarichi specifici.

1 - Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 24/7/2003 da attivare nella scuola, e da retribuire in maniera uguale per ciascuna tipologia d'incarico.

2 - Il Dirigente Scolastico conferisce tali incarichi sulla base dei criteri di cui all'art. 33.

Art. 41 - Ripartizione della quota del fondo.

La quota del fondo attribuito al personale ATA sarà ripartito fra gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici, secondo il rapporto stabilito dal CCNL/99 art. 50 comma 5 relativo ai compensi

per le funzioni di valorizzazione della professionalità secondo la tipologia delle qualifiche e al numero delle unità presenti in servizio tra il personale amministrativo e i collaboratori scolastici. In particolare per il presente anno scolastico

La percentuale da attribuire agli Assistenti Amministrativi e Tecnici è del 53,00% e per i collaboratori scolastici è del 47,00%.

La quota assegnata al personale collaboratori scolastici 47,00% viene ulteriormente suddivisa secondo i seguenti criteri:

- a) Intensificazione per la sostituzione del personale assente da distribuire sulla base della documentazione di servizio: 35%
- b) Intensificazione per l'effettuazione di progetti e attività d'Istituto (es. "Scuola aperta", incarichi 626 e affini): 35%
- c) Ore straordinarie documentate: 30%

Art. 42 - Personale che svolge funzioni specifiche.

1 - Il personale Docente già retribuito per le funzioni strumentali non ha diritto ad accedere al fondo per il compenso delle medesime attività.

2 - Il personale ATA destinatario di "incarichi specifici" (art. CCNL 07/10/2007) non ha diritto ad accedere al fondo per il compenso delle medesime attività.

Art 43 - giornate prefestive:

Si prevede, anche per la necessità di riaprire la scuola a pieno servizio a fine agosto per effettuare le verifiche delle situazioni sospese, (a condizione che tutto il personale ATA esprima il proprio consenso) la chiusura dell'Istituto nei giorni prefestivi sottoelencati:

4 ottobre 2008, Festa di S. Francesco;

24 dicembre 2008, Vigilia di natale;

27 dicembre 2008, compreso fra due festività;

31 dicembre 2008, Ultimo dell'anno;

5 gennaio 2009, compreso fra due festività;

11 aprile 2009, Vigilia di Pasqua;

2 maggio 2009, compreso fra due festività;

1 giugno 2009, compreso fra due festività;

1 - 8 - 15 - 22 agosto 2009 (Sabati del mese di agosto)

ART. 44 Attività di formazione del personale docente ed ATA

Il personale docente ed ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio, ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con la sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Per la fruizione dei permessi negli anni futuri, in presenza di più richieste per gli stessi giorni, si terrà conto dei permessi usufruiti a partire dallo scorso anno scolastico e sarà data la precedenza a chi ha usufruito di un minor numero di permessi.

PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Norme relative al corrente anno scolastico.

Il presente contratto ha validità per tutto l'anno scolastico 2008/2009; le parti, di comune accordo, possono apportarvi modifiche ed adeguarlo a situazioni sopraggiunte, anche prima della scadenza prefissata (31 agosto 2009).

L'applicazione del presente contratto è automaticamente prorogata fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo d'Istituto.

Abano Terme, li 23 dicembre 2008

Le R.S.U.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Moscardi

Prof. _____

Prof. _____

Sig. _____